

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in esecuzione di quanto previsto dai primi due commi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 507/93 fu adottato dal Consiglio Comunale il Regolamento sull'imposta di pubblicità e sui diritti delle pubbliche affissioni, con Deliberazione n. 127 del 25 luglio 1994, successivamente integrato e modificato con Deliberazioni n. 75 del 27 maggio 1997, n. 91 del 22 dicembre 1998, n. 29 del 28 febbraio 2001 e n. 116 del 26 ottobre 2004;
- si rende necessario aggiornare l'art. 23 "Pubblicità effettuata con veicoli" con le modifiche apportate dalla L. 448 del 28/12/2001;
- l'incremento del numero di posterbus in sosta sul territorio comunale rende necessaria una regolamentazione in merito al fine di evitare la creazione di una situazione di ingiusto vantaggio e concorrenza sleale di detta pubblicità rispetto a quella stanziale effettuata con impianti soggetti a preventiva autorizzazione e a corresponsione dell'imposta;

Visto l'articolo 23 del vigente regolamento che così recita:

"Pubblicità effettuata con veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 16; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute, ove ne ricorrano i presupposti, le maggiorazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 16 del presente Regolamento.

Per i veicoli adibiti a uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascun dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti a uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta sotto specificata è dovuta, per anno solare, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Per quest'ultimo caso la tariffa sarà articolata, nella misura prevista dalla vigente legislazione, a seconda che gli autoveicoli abbiano portata inferiore o superiore a 3 mila Kg. Ovvero siano motocicli o veicoli non rientranti nella precedente ipotesi, mentre per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a 500 centimetri quadrati.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta dagli agenti autorizzati."

Per quando sopra esposto si rende necessario modificare il regolamento integrando l'articolo 23 che disciplina la pubblicità effettuata con veicoli;

Dato atto del parere favorevole alle modifiche proposte, espresso nella seduta del 3 febbraio 2005 dalla I Commissione Consiliare Permanente;

Visto l'art. 42 del T.U. del 18 agosto 2000, n° 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a Scavalco del Settore Tributi espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18 agosto 2000, n° 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall'aula il Consigliere Mandrile Gian Luca; sono pertanto presenti n. 37 componenti;

Presenti in aula	n. 37	
Non partecipa alla votazione	n. 1	Bandiera Giancarlo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 36	
Astenuti	n. 0	
Votanti	n. 36	
Voti favorevoli	n. 36	
Voti contrari	n. 0	

DELIBERA

- 1) di modificare il vigente Regolamento sull'imposta di pubblicità e sui diritti delle pubbliche affissioni, integrando l'articolo 23 con i due seguenti commi:

"L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54 lett. g) del D.Lgs. 285/92 e 203 comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia."

- 2) di dare atto che il testo dell'articolo 23 del Regolamento sull'imposta di pubblicità e sui diritti delle pubbliche affissioni così come modificato viene ad essere il seguente:

"ARTICOLO 23

Pubblicità effettuata con veicoli

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 16; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute, ove ne ricorrano i presupposti, le maggiorazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 16 del presente Regolamento.

Per i veicoli adibiti a uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio, per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascun dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti a uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta sotto specificata è dovuta, per anno solare, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Per quest'ultimo caso la tariffa sarà articolata, nella misura prevista dalla vigente legislazione, a seconda che gli autoveicoli abbiano portata inferiore o superiore a 3 mila Kg. Ovvero siano motocicli o veicoli non rientranti nella precedente ipotesi, mentre per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a 500 centimetri quadrati.

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta dagli agenti autorizzati.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54 lett. g) del D.Lgs. 285/92 e 203 comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia."

- 3) Di dare atto che la funzionalità operativa delle modifiche al Regolamento "Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni" ha decorrenza dal 1° gennaio 2005.
- 4) Di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

-----oOo-----

Preso atto che, aperta la discussione sull'argomento si svolgono i seguenti interventi:

" O M I S S I S "